

ACCORDO DI INTERSCAMBIO
TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, ITALIA
E
UNIVERSITÀ DI FOGGIA, ITALIA

L'Università degli Studi di Verona, via dell'Artigliere, 8 – 37129 Verona (IT) e l'Università di Foggia, via Antonio Gramsci, 89/91 – 71122 Foggia (IT), al fine di incentivare gli scambi culturali ed educativi che si possono realizzare tra le due Istituzioni, concludono questo accordo per facilitare l'interscambio di studenti.

1. Definizioni

- i) Ai fini di questo accordo “istituzione d’origine” indicherà l’istituzione presso la quale uno studente intende laurearsi, e “istituzione ospitante” l’istituzione che si è accordata per ospitare lo studente.
- ii) Semestre o Anno Accademico indicherà di norma il periodo relativo presso l’istituzione ospitante
- iii) “Facoltà/Dipartimento” indicherà la competente struttura accademica presso le rispettive istituzioni.

2. Fini dell’accordo

- i) Lo scopo generale di questo accordo è di stabilire specifiche relazioni educative e una cooperazione tra le due istituzioni in questione, al fine di promuovere contatti accademici e approfondire la conoscenza della cultura delle due città interessate.
- ii) Lo scopo degli interscambi tra i membri delle Facoltà/Dipartimenti dei due Atenei è quello di promuovere una ricerca d’equipe, altri sviluppi educativi e di favorire una conoscenza reciproca.
- iii) Lo scopo di ogni scambio studentesco è quello di far in modo che gli studenti si iscrivano ai vari corsi dell’istituzione ospitante per ottenere crediti che verranno riconosciuti presso la sede d’origine ai fini del conseguimento del titolo di studio.

3. Responsabilità delle Istituzioni partecipanti e degli Studenti

- i) Ogni istituzione dovrà garantire tutti i provvedimenti considerati necessari per la massima riuscita di questo programma di interscambio.
- ii) Ciascuna istituzione acconsente di accettare e iscrivere gli studenti in interscambio come studenti a tempo pieno per la durata del loro scambio. Gli studenti in interscambio saranno esonerati dal pagamento delle tasse presso la istituzione ospitante.
- iii) A ogni studente in interscambio verranno forniti gli stessi mezzi e servizi di supporto che sono disponibili a tutti gli studenti regolarmente iscritti presso l’istituzione ospitante.
- iv) È responsabilità di ciascuno studente in interscambio ottenere l’approvazione ufficiale dalla struttura didattica dell’Ateneo di origine in cui è incardinato il corso di studio per quanto riguarda i corsi seguiti presso l’istituzione ospitante.

È responsabilità di ciascuno studente in interscambio accertarsi che gli venga fornita una copia del certificato che includa gli elementi e gli esiti degli esami sostenuti per gli insegnamenti seguiti durante il periodo di

interscambio, ai fini del riconoscimento dei cfu acquisiti presso l'Ateneo di origine. Inoltre, ogni istituzione ospitante dovrà inoltrare una copia del suddetto certificato all'istituzione d'origine.

Gli studenti che partecipano allo scambio saranno soggetti ai regolamenti e alle procedure come specificate dall'istituzione ospitante per il periodo accademico durante il quale ciascuno studente risulta iscritto. L'istituzione d'origine sarà responsabile per tutti i problemi relativi ai crediti acquisiti con la frequenza ai corsi.

4. Numero dei Partecipanti

- i) Durante il periodo di vigenza dell'accordo, in relazione alla disponibilità di candidati idonei allo scambio, ogni istituzione dovrà mandare all'altra, di norma, un numero minimo di studenti pari a sei (6) per ogni semestre. Il periodo di studio per uno scambio potrà avere la durata massima di sei mesi.
- ii) In linea di principio, lo scambio di studenti avverrà in maniera bilaterale. Il numero di studenti potrà cambiare da un anno all'altro, ma entro il periodo prefissato di due anni, il numero totale di studenti partecipanti in entrata e in uscita dovrà essere bilanciato.

5. Selezione e Immatricolazione degli Studenti

È auspicabile che vengano selezionati solamente studenti fortemente motivati a partecipare al programma di scambio e con caratteristiche accademiche sopra la media. L'istituzione d'origine dovrà esaminare le domande di candidatura presentate dagli studenti interessati allo scambio. Gli studenti, siano essi iscritti a corsi di primo o di secondo livello, avranno i requisiti per poter partecipare se:

- i) hanno completato almeno un anno di studi presso l'istituzione di origine;
- ii) sono immatricolati presso l'istituzione d'origine e quella ospitante per l'intero periodo dello scambio;
- iii) hanno una proposta di piano di studi relativa al periodo di scambio, approvata dalla Facoltà/Dipartimento d'origine e da quella ospitante, e sono stati giudicati idonei dal punto di vista accademico per portare a termine i corsi designati dalla istituzione ospitante. Ogni istituzione dovrà informare della disponibilità dei corsi, incluse eventuali condizioni e limitazioni per l'iscrizione.
- iv) hanno ottenuto un accordo con la Facoltà/Dipartimento d'origine che attesti che, a condizione del buon esito del compimento dei corsi presso l'istituzione ospitante, sarà garantito un totale riconoscimento del credito ottenuto ai fini della laurea presso l'istituzione d'origine. In alcune circostanze, uno studente può intraprendere una mansione pratica o clinica come parte di un programma di scambio.

Ciascuna istituzione dovrà inoltrare all'altra richiesta di ammissione per i propri studenti, almeno sedici (16) settimane prima dell'inizio del semestre d'entrata. L'istituzione ospitante si riserva il diritto sulla approvazione finale dell'ammissione di uno studente e stabilirà, dove necessario, alcuni standard di competenza.

6. Responsabilità finanziarie delle Istituzioni

Agli studenti che partecipano allo scambio verranno garantiti, da parte dell'Istituzione ospitante, senza alcun costo aggiuntivo:

- La frequenza ai corsi e l'esenzione dalle tasse universitarie presso l'Istituzione ospitante;
- Programma di orientamento;
- Certificati e attestazione dei risultati;
- Accoglienza degli studenti in arrivo.

7. Responsabilità Finanziarie degli Studenti partecipanti allo scambio

Gli studenti che partecipano allo scambio saranno responsabili dal punto di vista finanziario per:

- Pagamento delle tasse universitarie e altre spese presso l'Istituzione di appartenenza;
- Viaggio da e verso l'istituzione ospitante;
- Libri, articoli di cancelleria, ecc.;
- Alloggio e spese di mantenimento;
- Copertura sanitaria;
- Viaggi personali;

Ogni Istituzione dovrà garantire che l'assicurazione medica sia disponibile. Il costo dell'assicurazione sarà a carico dello studente in interscambio.

L'Istituzione d'origine dovrà accertarsi che ogni candidato allo scambio abbia la capacità di rispondere a tutte le proprie responsabilità finanziarie sopra dettagliate.

Ciascuna istituzione si riserva la possibilità di individuare risorse finanziarie a supporto della mobilità dei propri studenti out-going.

8. Alloggio

L'Istituzione ospitante non garantisce alloggio per gli studenti in arrivo. Verrà comunque fatto ogni sforzo per assistere gli studenti al fine di ottenere un alloggio non troppo distante dalle sedi delle competenti strutture didattiche. Gli studenti dovranno essere informati del fatto che sono responsabili per tutti i costi relativi all'alloggio, fatta salva l'eventuale borsa di studio.

9. Scambi di docenti di Facoltà e del personale

Le due Istituzioni si accordano in anticipo sulla possibilità di scambi di Personale Tecnico – Amministrativo e di docenti delle Facoltà/Dipartimento. I dettagli relativi a tali accordi saranno negoziati al momento opportuno sulla base dei regolamenti istituzionali riguardanti il personale e a seguito delle necessarie procedure di approvazione. Le due istituzioni partecipanti non saranno responsabili di qualsivoglia accordo privato fatto tra i partecipanti circa scambio di alloggio, mezzi, trasporto, ecc.

10. Revisione del Programma di Scambio

Entrambe le Istituzioni saranno responsabili di una revisione periodica annuale del programma di interscambio. La revisione è essenziale al fine di apportare aggiornamenti e modifiche di comune accordo, ed inoltre per identificare nuove occasioni di cooperazione nell'eventuale assegnazione di borse di studio e di ricerca.

11. Periodo dell'Accordo

Questo accordo entrerà in vigore a partire dalla data della firma di entrambe le università contraenti, e rimarrà valido per un periodo iniziale di tre anni. L'accordo potrà essere interrotto da una delle due università a condizione che venga notificato all'altra un preavviso scritto con almeno sei mesi d'anticipo.

Al presente accordo seguiranno gli accordi attuativi riferiti a ciascun corso di studio interessato all'interscambio.

12. Note

- i) Qualsiasi informazione o altra comunicazione nell'ambito di questo Accordo dovrà essere messo per iscritto e notificato tramite e-mail.
- ii) L'indirizzo per inviare informazioni è il seguente:

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Nome:

Titolo:

Indirizzo:

UNIVERSITÀ DI VERONA

Nome:

Titolo:

Indirizzo:

13. Firme

Questo Accordo rappresenta l'intero accordo tra le parti. Nessun emendamento, consenso o rinuncia dei termini di questo Accordo potrà vincolare una delle due parti se non sarà firmato da entrambe.

**Firmato per parte della
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA**

Da:

.....

**Prof. Lorenzo Lo Muzio
 Rettore**

Data:

**Firmato per parte della
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA**

Da:

.....

**Prof. Pier Francesco Nocini
 Rettore**

Data: